

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 10 /10/ 2020

Il giorno 10 ottobre 2020 alle ore 11.30 si è svolta l'Assemblea straordinaria dei soci del Centro di Aiuto alla vita di Monfalcone (in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima) presso la sede di via Vecellio 1, a Monfalcone con il seguente ordine del giorno :

1. Modifiche statutarie adottate anche ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.° 117 e successive modifiche

2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza Chiara Bressan nella sua qualità di Presidente del centro e verbalizza Ferdinanda Paravani.

Sono presenti i signori soci, regolarmente iscritti al Centro di Aiuto alla vita di Monfalcone :

- Baldo Liliana
- Blasizza Gabriella
- Bressan Chiara
- Calzolari Marisa
- Cecchi Filippi Mariuccia
- Destro Paola
- Galiano Isabella
- Gasparotto Francesca
- Molinari Nadia
- Mulattieri Rossana
- Paravani Ferdinanda
- Scolobig Aurelio
- Viturale Concettina
- Trevisan Emanuela
- Zanolli Maria
- Zanolli Francesca

Sono inoltre presenti per delega :

- Bauco Annamaria (delega Paravani Ferdinanda)

Chiara Bressan
CENTRO AIUTO ALLA VITA
Via Vecellio, 1 - Tel. 0481.411909
34074 MONFALCONE (GO)

- Germano Corrado (delega Bressan Chiara)

- Nardini Ambra (delega Gasparotto Francesca)

- Paoletti Luciana (delega Destro Paola)

Piraino Maria Concetta (delega Blasizza Gabriella)

per totali 21 presenze su 22 iscritti totali. Le relative 5 deleghe vengono allegate al presente verbale.

Constata la presenza del numero legale ed essendo la presente riunione validamente costituita, l'assemblea ha inizio alle ore 11.40.

Si procede quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno :

1. Modifiche statutarie adottate anche ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.° 117 e successive modifiche

Vengono distribuite ai soci copie della bozza di Statuto .

La Presidente spiega all'assemblea il motivo di questa riunione : con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.° 117 e successive modifiche si intende uniformare in modo omogeneo tutti gli enti che sono preposti a diventare terzo settore e che verranno iscritti nel Registro Unico Nazionale del terzo settore. Per poter accedere a questo registro è necessario adeguare gli statuti alla nuova normativa. Inoltre la nostra associazione non sarà più ONLUS, bensì OdV cioè Organizzazione di Volontariato.

La Presidente passa poi alla lettura del nuovo statuto soffermandosi ad ogni articolo per illustrarlo nei dettagli e per chiarimenti..

Il sig. Scolobig spiega quale funzione ha il revisore legale dei conti.

Dopo breve discussione, il nuovo statuto viene approvato all'unanimità nel testo riportato in allegato al presente verbale.

Si dà mandato, pertanto, alla Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione di questo Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D. Lgs n° 117/2017 e successive modifiche.

Si passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno:

2. Varie ed eventuali

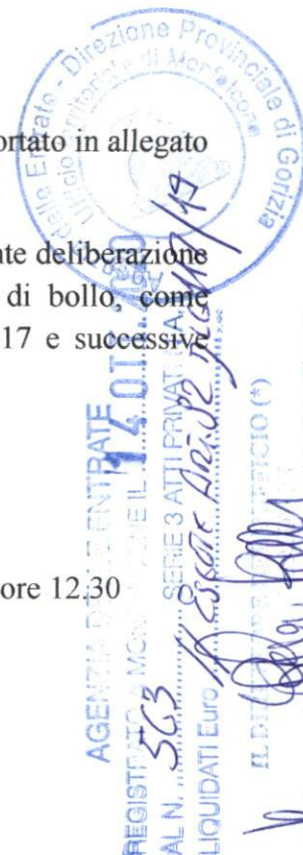
Non essendoci alcun intervento sul punto n.°2 dell' o.d.g., l'assemblea si chiude alle ore 12.30

La verbalizzante

Ferdinando Panamieri
CENTRO AIUTO ALLA VITA
Via Vecellio, 1 - Tel. 0481.411909
34074 MONFALCONE (GO)

La Presidente

Chiara Bressan



STATUTO

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI MONFALCONE

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

L'associazione denominata Centro di Aiuto alla Vita di Monfalcone, da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale nel Comune di Monfalcone, aderisce con vincolo federativo al "Movimento per la Vita Italiano – Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d'Italia" (MpVI) ed alla sua articolazione regionale.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazioni dello statuto, ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al D.Lgs. n. 117/2017 del 03/07/2017(codice del terzo settore) e successive modifiche, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, libro I del Codice civile.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di terzi, mediante lo svolgimento delle attività di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di quelli aderenti agli enti associati e di volontari non soci.

L'associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana , garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace.

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano, in qualsiasi fase del suo sviluppo ed in qualsiasi condizione esso si trovi, dal concepimento alla morte naturale, e promuove l'affermazione di una cultura a sostegno della dignità della vita, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, aperta al riconoscimento, all'accoglienza ed alla protezione di ogni essere umano senza eccezione , con particolare considerazione per la sua crescita ed il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse.

Pertanto l'Associazione svolge in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del D. Lgs. n. 117/2017 :

1. Interventi e servizi sociali (ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 ed alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), (lett. a, co. 1, art.5 D.Lgs. n. 117/2017) con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura – verso la donna, il concepito, il minore. Nell'ambito di tale attività l'Associazione si propone di assicurare gratuitamente sulla base di un rapporto di ascolto e di dialogo personale:

- test di gravidanza gratuito e riservato;
- accoglienza, ascolto, amicizia e sostegno alla donna o coppia in difficoltà;
- richieste di adozioni a distanza offerte dalla Fondazione Vita Nova denominate "Progetto Gemma" a favore di donne nei primi mesi di gravidanza, che stanno valutando o decidendo di interromperla volontariamente;
- corredo ed attrezzature per neonato;
- sostegno psicologico alla donna che ha abortito;
- affiancamento per ricerca di alloggio e lavoro;
- ogni altro intervento ritenuto utile ed idoneo allo scopo.

2. Educazione , istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, co.1 art. 5 D. Lgs. 117/2017);

3. organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, co.1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017) con particolare riferimento alla cultura della vita;

4. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r, co.1 art. 5 D. Lgs 117/2017) con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza ed ai loro figli;

5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L.166/2016 e successive modificazioni) o erogazione in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente art. (lett. u, co. 1, art. 5 D. Lgs.117/2017) con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza ed ai loro figli;

6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett.w,co.1, art. 5 D. Lgs n. 117/2017) con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che si pronunci in merito l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti ed obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'Associazione e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato può essere altresì escluso dall'Associazione qualora, sebbene invitato a sanare la morosità, non paghi la quota associativa per tre anni consecutivi.

La deliberazione di esclusione in ogni caso dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione :

- l'assemblea;
- l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore Legale dei Conti;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

L'assemblea è costituita da tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo postale o di posta elettronica.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, che non può essere portatore di più di una delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Si applicano i co. 4 e 5 , art.2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali ed il programma di azione dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell' art.28 del D. Lgs.117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza (dall'Atto costitutivo allo Statuto).

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva , sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ART. 8

(Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, secondo la decisione dell'Assemblea adottata prima di ogni elezione. I componenti, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni, sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno o più componenti a ciascuno subentra il primo dei non eletti.

Al suo interno, a maggioranza dei presenti, vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici. Il Presidente può essere eletto per più mandati consecutivi.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio d'esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati, dalle ODV o enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità o di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6 art. 26 del codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale

potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, promuove tutte le iniziative necessarie ed opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica degli stessi nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(l'Organo di controllo)

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

ART. 11

(Il Revisore legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 co. 1 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti).

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali : quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio d'esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza ed il divieto di divulgazione a terzi.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs n. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo od altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art.56 co.1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 20

(Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano)

L'associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano-MpVI), che è formata dalle associazioni locali denominate "Centro di Aiuto alla Vita", "Servizio di Aiuto alla Vita", "Movimento per la Vita" o con altri simili nomi, la funzione di unica garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

Alla medesima Federazione pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'associazione persegue i fini indicati nell. Art.2 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano, presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale.

L'Associazione si impegna a sottoscrivere, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, un numero di abbonamenti al periodico del Movimento per la Vita Italiano, proporzionale al numero dei propri iscritti.

L'Associazione:

- regola autonomamente la propria struttura ed il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- tiene regolarmente aggiornato il libro soci e ne trasmette copia alla Federazione Nazionale;
- versa alla Federazione nazionale un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale;
- aderisce alla Federazione regionale;
- fornisce annualmente alla Federazione Nazionale ed a quella regionale i dati sulle attività compiute;
- per contribuire a risolvere difficoltà non superabili a livello locale può chiedere l'intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo Settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more dell'operatività dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

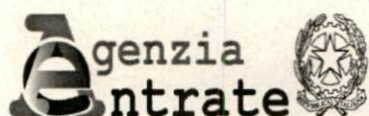
L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di legge.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017, e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Antonio Bressan



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-GO - DIREZIONE PROVINCIALE DI
GORIZIA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-GO**

Oggetto: **DEPOSITO N. 1 ATTO PER LA REGISTRAZIONE. STATUTO
ASSOCIAZIONE**

Classificazione:

Mittente: **CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI MONFALCONE**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0024839**

Data: **14/10/2020 10:19:21**

Ufficio: **UFFICIO TERRITORIALE MONFALCONE - DP GORIZIA**